

**Direzione Regionale:** AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA

**Area:** SERV. FITOSAN. REG.LE E INNOVAZ. IN AGRICOLTURA

## DETERMINAZIONE

N. G01814 del 19/02/2014

Proposta n. 2222 del 12/02/2014

**Oggetto:**

Decreto legislativo 19 Agosto 2005, n. 214, art. 19. Revoca delle autorizzazioni fitosanitarie - DITTA ETNA DI LA ROSA ANTONINO - Partita IVA 00901631002 - GUIDONIA (RM).

**Proponente:**

Estensore	LENTINI CONCETTA	_____
Responsabile del procedimento	LENTINI CONCETTA	_____
Responsabile dell' Area	A. BIANCHI	_____
Direttore Regionale	R. OTTAVIANI	_____
Protocollo Invio		_____
Firma di Concerto		_____

OGGETTO: Decreto legislativo 19 Agosto 2005, n. 214, art. 19. Revoca delle autorizzazioni fitosanitarie – DITTA ETNA DI LA ROSA ANTONINO - Partita IVA 00901631002 – GUIDONIA (RM).

*IL DIRETTORE REGIONALE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE, CACCIA E PESCA*

Su proposta del Dirigente dell'Area Servizio Fitosanitario Regionale. Innovazione in Agricoltura

**VISTA** la Legge Regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e successive modificazioni: "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla Dirigenza ed al Personale regionale";

**VISTO** il Regolamento di organizzazione degli Uffici e dei Servizi della Giunta Regionale n. 1 del 6 settembre 2002 e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33: "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

**VISTO** il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 e successive modificazioni di attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali;

**VISTO** il decreto del Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 12/11/2009 concernente: "Determinazione dei requisiti di professionalità e della dotazione minima delle attrezzature occorrenti per l'esercizio dell'attività di produzione, commercio e importazione di vegetali e prodotti vegetali, ai sensi dell'art. 49, comma 2, lett. d) del D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 214";

**VISTA** la Legge Regionale 11 Giugno 1996, n. 20, concernente la disciplina del Servizio Fitosanitario Regionale";

**VISTO** il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 e successive modificazioni di attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e s.m.i. che:

- all'articolo 19 elenca i soggetti che devono essere in possesso di apposita autorizzazione rilasciata per l'esercizio dell'attività di produzione e commercio di vegetali e prodotti vegetali;
- all'articolo 20 stabilisce che le ditte che producono e/o commercializzano e/o importano i vegetali e/o i prodotti vegetali elencati nell'All. V, devono essere iscritte al Registro Ufficiale dei Produttori (RUP);
- all'articolo 26 stabilisce che i soggetti iscritti al RUP che intendono utilizzare il passaporto delle piante, devono richiedere apposita autorizzazione al Servizio fitosanitario regionale competente per territorio;

**VISTO** il decreto del Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 12/11/2009 concernente: "Determinazione dei requisiti di professionalità e della dotazione minima delle attrezzature occorrenti per l'esercizio dell'attività di produzione, commercio e importazione di

vegetali e prodotti vegetali, ai sensi dell'art. 49, comma 2, lett. d) del D. Lgs. 19 agosto 2005, n. 214”;

**VISTA** la L.R. 24 dicembre 2010, n. 9, concernente “Disposizioni collegate alla legge finanziaria regionale per l'esercizio finanziario 2011” , art. 2, commi 39 e 40 in materia di competenza per il rilascio delle autorizzazioni fitosanitarie;

**VISTO** il certificato di iscrizione al Registro Ufficiale dei Produttori (RUP), rilasciato dal Servizio Fitosanitario Regionale con prot. n. 118576 del 26/10/2004, dal quale risulta che la ditta ETNA DI LA ROSA ANTONINO, sede legale e centro aziendale in Via Tenuta del Cavaliere, 1 - Guidonia (RM), è iscritta con il n. 00901631002, registrata come commerciante di frutta, patate da consumo, agrumi ed autorizzata all'uso del passaporto delle piante con prot. n. 118576 del 26/10/2004 per le specie: *Citrus*;

**CONSIDERATO** che ai sensi dell'art. 3, comma 7, del D.M. 12/11/2009, il mantenimento delle autorizzazioni previste dagli articoli 19, 20 e 26 del D.lgs. n. 214/2005 è subordinato all'effettivo esercizio dell'attività e che, in caso di cessazione temporanea per un periodo continuativo superiore a due anni o definitiva, il Servizio Fitosanitario Regionale ne deve disporre la revoca;

**VISTA** la nota prot. n. 12551 del 10/01/2014 con la quale il Sig. LA ROSA ANTONINO, nato a Reggio Calabria (RC) il 05/02/1935 e residente in Roma, Via Federico Nansen, 22, in qualità di rappresentante legale della ditta, ha comunicato che la propria attività produttiva e/o commerciale riguarda solo specie non soggette alla normativa fitosanitaria dalla data del 31/12/2003 e, con la quale, riconsegna in originale:

- il certificato di iscrizione al RUP;
- l'autorizzazione all'uso del passaporto delle piante;

**RITENUTO** necessario revocare le autorizzazioni fitosanitarie in quanto la ditta ha comunicato che la propria attività produttiva e/o commerciale riguarda solo specie non soggette alla normativa fitosanitaria dalla data del 31/12/2003

## **D E T E R M I N A**

ai sensi del D.Lgs. 19 agosto 2005 n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni e dell'art. 3, comma 7, del D.M. 12/11/2009 **la revoca** delle seguenti autorizzazioni fitosanitarie:

- certificato di iscrizione al Registro Ufficiale dei Produttori (RUP), prot. n. 118576 del 26/10/2004;
- l'autorizzazione all'uso del passaporto delle piante rilasciata, con il prot. 118576 del 26/10/2004;

rilasciate alla ditta:

ETNA DI LA ROSA ANTONINO  
Partita IVA: 00901631002  
Via Tenuta del Cavaliere, 1 – Guidonia (RM).

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale telematico della Regione Lazio.

Non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 23, comma 1, del D.Lgs. 33/2013.

**IL DIRETTORE**  
(Roberto Ottaviani)